

**PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA  
TRA REGIONE LIGURIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA  
PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE  
DELL'UNIVERSITÀ NELQUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE  
NAZIONALE E REGIONALE  
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS.VO N. 517/1999**

**PREMESSE**

Regione Liguria e Università, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, considerata la vigente normativa nazionale e regionale in materia, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- a) Regione e Università perseguono l'obiettivo di ottimizzare la qualità dell'assistenza basata sulla centralità della persona e di promuovere la formazione delle figure sanitarie basata sulla centralità dello studente, protagonista del proprio processo formativo che dovrà proseguire in modo permanente durante la vita professionale;
- b) Regione favorisce lo sviluppo delle migliori condizioni per la realizzazione delle attività di didattica e di ricerca, compiti precipui dell'Università, e l'Università si impegna a fornire un'attività assistenziale di qualità, funzionale a tali compiti, per rispondere agli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitariaregionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
- c) la qualità dell'assistenza e della formazione dipende e influisce sulla qualità della ricerca biomedica e clinica, finalità proprie dell'Università e del Servizio sanitario regionale, per cui le parti si impegnano a una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di elevata specializzazione assistenziale, di alta formazione professionale, e di sviluppo della ricerca biomedica e clinica;
- d) Regione e Università individuano come Azienda di riferimento per la Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino (di seguito Policlinico San Martino). Il Policlinico San Martino e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini (di seguito Istituto Gaslini) - come configurato dall'art. 27 bis della L.R. 41/2006 e ss.mm.ii., per l'attività pediatrica- costituiscono le sedi dove ha luogo precipuamente lo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca. Possono essere reperite altre sedi idonee allo svolgimento integrato delle attività formative, di ricerca e assistenziali, individuate – in presenza di motivate esigenze – presso ulteriori strutture della rete assistenziale regionale (di seguito Enti convenzionati del SSR) o presso strutture private accreditate e convenzionate con il SSR, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale;
- e) le attività caratterizzanti l'Azienda di riferimento per la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono il prodotto assistenziale, il prodotto formativo e il prodotto scientifico, intesi come “prodotto globale” dell'Azienda di riferimento, per cui il dimensionamento e l'aggregazione delle loro unità operative deve tener conto sia del carico assistenziale che delle attività didattiche e scientifiche, valutate su parametri oggettivi;
- f) le attività di assistenza, didattica e ricerca sono obiettivi integrati in tutte le strutture in cui si realizza la collaborazione fra Università e SSR;
- g) la formazione delle figure professionali sanitarie e le connesse modalità di prestazione dell'assistenza potranno avvenire anche nell'ambito di una rete regionale dell'assistenza, della formazione e della ricerca extra-ospedaliera;
- h) il Policlinico San Martino è classificato nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle

funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario;

i) per una più completa formazione di futuri medici e professionisti della sanità, nonché dei medici in formazione specialistica, Regione e Università si impegnano a collaborare per favorire scambi con altre regioni e altri Paesi, sia per consentire esperienze presso qualificate strutture ospedaliere o sanitarie sia per favorire soggiorni di studenti e docenti provenienti da altre sedi;

j) Regione e Università, tramite "Osservatori" allo scopo stabiliti, individuano i fabbisogni di personale sanitario in relazione alle esigenze dei cittadini e dei modelli organizzativi dei servizi. Per migliorare la formazione delle figure professionali sanitarie e la qualità dell'assistenza e della ricerca, Regione e Università possono avvalersi, oltre che delle attività della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, anche dell'apporto formativo e tecnico-scientifico di altre Scuole dell'Ateneo;

k) le intese tra Regione e Università trovano realizzazione, nel rispetto dei contenuti del presente Protocollo generale di intesa (di seguito PGI):

- nel protocollo attuativo Regione/Università per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie;
- nel Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino, adottato dal direttore generale d'intesa con il Rettore limitatamente alla costituzione, organizzazione e funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture che li compongono;
- nelle convenzioni attuative stipulate dall'Università con l'Istituto Gaslini e con gli altri Enti sanitari pubblici o privati convenzionati.

Tutto ciò premesso e considerato  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### ***Art. 1 – Oggetto dell'intesa***

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra Regione e Università in materia di attività assistenziali svolte nell'ambito del S.S.R. in attuazione:

- dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e Università, a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- del DPCM 24.5.2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- della Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- della Legge n. 135 del 7.8.2012, recante fra l'altro la determinazione degli standard dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario;

- dal D.M. 2.4.2015, n. 70 recante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- della L.R. 20.01.2005 n. 1 “Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502”, e ss.mm.ii.;
- della L.R. 7.12.2006 n. 41 “Riordino del Servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
- della L.R. 16.01.2007 n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione” e ss.mm.ii.;
- del “Patto per la Salute” tra Governo, regioni e province autonome, contenente l'accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, miglioramento della qualità dei servizi, promozione dell'appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario firmato il 18.12.2019;
- del Decreto Interministeriale n. 68/2015 in materia di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con il quale si definiscono i nuovi parametri per le scuole di specializzazione mediche;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 16 settembre 2016, n. 716 di riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 13 giugno 2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 6/2019, contenente le disposizioni in merito al potenziamento dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, come pure alla valutazione periodica delle Università, con riferimento alle Università statali e non statali legalmente riconosciute;
- dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

***Art. 2 – Modalità di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale***

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca:

- alla elaborazione del piano socio-sanitario regionale;
- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca biomedica e clinica;
- alla definizione di programmi di intervento e di modelli organizzativi.

2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del Piano sanitario regionale, relativamente ai profili di cui al comma 1, la Regione acquisisce formalmente il parere dell'Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La Regione, per l'elaborazione e la stesura dei documenti di programmazione regionale, tiene conto della programmazione della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e dei corsi di studio attribuiti ai dipartimenti universitari appartenenti alla Scuola stessa.

4. Regione e Università concertano i criteri per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano socio- sanitario regionale con riferimento alle strutture ritenute necessarie alla

formazione di livello universitario.

### ***Articolo 3 - Attività didattica***

1. L' integrazione tra le attività assistenziali, formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei corsi di studio istituiti presso l'Università.
2. Le attività didattiche universitarie finalizzate alla formazione del medico, dello specialista e delle altre figure professionali sanitarie previste dalla programmazione regionale devono poter disporre:
  - di tutto lo spettro della casistica presente nel Policlinico San Martino e, sulla base degli accordi convenzionali, di quella presente presso altri Enti pubblici e privati accreditati convenzionati con l'Università.
  - di strutture e spazi congrui e idonei per le attività didattiche e di ricerca utilizzando, previ accordi, anche locali e funzioni afferenti alle altre Aziende facenti parte della rete formativa.
3. La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, attribuita ai dipartimenti universitari e alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, deve poter disporre di tutte le competenze necessarie per la diagnosi e la terapia delle patologie oggetto dei corsi di studio. In particolare, oltre ai docenti universitari preposti, il personale del SSR, sia dirigenti medici e sanitari, sia coordinatori e personale del comparto in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente, partecipa all'attività formativa universitaria, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dai corsi di studio di area medica e delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Genova, compatibilmente con le esigenze relative all'esercizio delle funzioni assistenziali.
4. L'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica, previsto dal D.Lgs. n. 368/99 e dalla L.R. n.1/2005, e da ultimo rinnovato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4594/2022:
  - definisce annualmente il fabbisogno formativo di medici specialisti a livello regionale;
  - verifica l'applicazione dei criteri per la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture inserite nella rete formativa, in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 01.08.2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e definita dai Consigli delle scuole di specializzazione;
  - verifica gli standard di attività assistenziale degli specializzandi nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle Aziende e strutture sanitarie, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea.
5. In conformità alle vigenti disposizioni, e sulla base del fabbisogno di specifiche figure professionali, la Regione si impegna a finanziare, compatibilmente con le risorse disponibili, contratti di formazione specialistica in eccedenza rispetto alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.
6. Deve essere assicurata la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Unità Operative, sia a direzione universitaria sia ospedaliera, facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione definita dai rispettivi consigli delle scuole, con priorità per le strutture del Policlinico San Martino, in quanto Istituto di riferimento, e dell'Istituto Gaslini per le Scuole di interesse pediatrico. Ai medici in formazione specialistica devono essere fornite le credenziali di accesso alla rete informatica interna per le necessità correlate

all'attività assistenziale, su richiesta del responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione e con le modalità operative in atto nei singoli enti sanitari, sentito il direttore della scuola di specializzazione di riferimento in relazione alla graduale assunzione dei compiti assistenziali.

7. Regione e Università convengono di attivare un Osservatorio regionale per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione allo scopo di:

- programmare, per le singole professioni, il fabbisogno formativo specifico;
- monitorare il funzionamento dei diversi corsi di studio al fine di garantire omogeneità di svolgimento degli stessi, nelle sedi formative ritenute idonee, e degli assetti organizzativi generali relativi all'attività didattica caratterizzante e professionalizzante;
- definire le risorse necessarie per la realizzazione dei corsi di studio, la ripartizione degli oneri e la relativa rendicontazione dei costi;
- favorire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente del SSR, dei coordinatori delle attività teorico-pratiche e del tirocinio, dei tutori e delle guide al tirocinio.

L'Osservatorio è costituito da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti enti: Regione Liguria, ALISA, Università, Ordine delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM e PSTRP). Esso è costituito con apposita Deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce le modalità di funzionamento.

8. L'Università assicura la disponibilità del personale docente necessario per l'attività formativa per le professioni sanitarie. La Regione, l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati assumono a proprio carico le spese per la docenza affidata ai dipendenti del SSR nonché per il funzionamento dei corsi e per la logistica.

9. La Regione può avvalersi dell'Università per la realizzazione di corsi di alta formazione per dirigenti medici e di percorsi formativi per altri professionisti sanitari previsti dall'art. 16 bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii..

10. L'Università collabora con la Regione per soddisfare particolari esigenze formative del SSR comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

#### ***Articolo 4 - Attività di ricerca***

1. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l'Università di Genova, in relazione ai compiti istituzionali propri dell'Ateneo nel campo della ricerca, i Centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.

2. La Regione e l'Università definiscono in accordo con gli altri Enti istituzionali di riferimento regionale, finalità, obiettivi, programmi di sviluppo e organizzazione delle risorse per la ricerca in campo, biomedico e clinico secondo quanto previsto dalla L.R. 16.01.2007 n. 2 e ss.mm.ii..

3. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione.

4. La gestione amministrativo-contabile dei programmi di cui al comma 2 è disciplinata dal

Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino e dagli accordi convenzionali con l'Istituto Gaslini e gli altri Enti sanitari convenzionati, fermo restando quanto indicato al successivo art. 21.

5. L'Università, l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e l'IRCCS Istituto Gaslini ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche e di trasferimento tecnologico di comune interesse e regolare l'apporto dei propri rispettivi ricercatori con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori universitari, ai loro doveri istituzionali di ricerca ai sensi della vigente normativa, all'interno, comunque, delle tematiche di ricerca comuni. A tal fine l'Università e gli IRCCS definiscono le modalità di collaborazione riferite alle attività di ricerca mediante uno specifico Accordo quadro che preveda l'istituzione di una piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS/Università per la programmazione e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, in grado anche di dialogare e integrarsi con realtà pubbliche e private.

***Articolo 5 - Integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Parametri di attività e dimensionamenti.***

1. Il presente e i successivi articoli fissano i criteri e i parametri per le attività e per le strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.

2. Le strutture di degenza a direzione universitaria presenti nell'Azienda di riferimento e negli altri Enti convenzionati devono disporre complessivamente di almeno 700 posti letto, tenuto conto della programmazione nazionale e regionale di posti letto e degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui alla normativa vigente. Tale dimensionamento è comprensivo del fabbisogno di posti letto necessario per la formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie.

La definizione puntuale dei posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività di didattica e di ricerca dell'Università e dei suoi corsi di studio deve tenere anche conto della progressiva variazione dei modelli assistenziali, fermo restando la centralità del Policlinico San Martino e dell'Istituto Gaslini.

3. Per consentire l'espletamento delle funzioni formative, comprese quelle delle scuole di specializzazione, alle strutture di degenza a direzione universitaria è garantito lo svolgimento dell'attività clinica di elezione, fondamentale per l'attività istituzionale di didattica e di ricerca, pur nel rispetto delle esigenze assistenziali d'urgenza a tutela del primario diritto alla salute dei cittadini.

4. Gli assetti organizzativi per lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle attività istituzionali della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche sono definiti nell'allegato al presente PGI, che saranno aggiornati di comune accordo tra gli Enti interessati e, in particolare, per quanto concerne l'Azienda sociosanitaria ligure 1 con l'individuazione delle strutture in corso di valutazione secondo i criteri individuati nel PGI medesimo e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, sulla base di monitoraggi annuali con steps semestrali.

5. Le strutture assistenziali e quelle con prevalente finalità di ricerca proprie della Scuola di

scienze mediche e Farmaceutiche o a direzione universitaria operanti presso il Policlinico San Martino, l'Istituto Gaslini e gli altri Enti convenzionati sono individuate nell'allegato al presente PGI.

## **CAPO II – MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SANMARTINO**

### ***Articolo 6 – Missione dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino***

1. Il Policlinico San Martino ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e perseguono, garantendone la complementarità e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca prevalentemente traslazionale.

Il Policlinico San Martino assicura la realizzazione della collaborazione fra SSR e Università ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999.

2. La missione del Policlinico San Martino consiste nello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da:

- garantire alti standard di assistenza sanitaria nel servizio pubblico di tutela della salute;
- garantire condizioni idonee allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche;
- svolgere attività di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
- accrescere le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica;
- valorizzare le funzioni e le attività sia del personale ospedaliero sia del personale universitario per un armonico sviluppo professionale, delle pari opportunità e delle pari condizioni retributive dei professionisti del SSR e dell'Università, nelle rispettive specificità di stato giuridico;
- svolgere il ruolo di Istituto scientifico di ricovero e cura (IRCCS) in coerenza con il riconoscimento del carattere scientifico per le discipline di Oncologia e di Neuroscienze.

3. La collaborazione deve svilupparsi in modo da garantire obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza del servizio sanitario pubblico, attraverso una programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse, in funzione delle attività assistenziali e delle attività didattiche e di ricerca, con particolare attenzione alla vocazione oncologica e nell'area delle neuroscienze del Policlinico San Martino nel rispetto delle funzioni didattiche proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.

### ***Articolo 7 – Organi istituzionali dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino***

1. Le modalità di costituzione, nomina, funzionamento, nonché le rispettive competenze e funzioni degli organi istituzionali sono disciplinate dall'art. 28 bis della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dalla L.R. n. 2/2011.

### ***Articolo 8 - Identificazione, definizione e dimensionamento delle strutture assistenziali proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.***

1. Le strutture assistenziali complesse e semplici dipartimentali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono individuate sulla base di soglie operative consistenti

nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca proprie dell'Università.

2. Per le attività assistenziali sono richiesti un adeguato numero di casi trattati, un'adeguata complessità della casistica e un'attività coerente con gli obiettivi didattici dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, delle Professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione.

3. Ulteriori parametri considerabili per l'istituzione, il mantenimento e il dimensionamento delle strutture assistenziali a direzione universitaria sono i seguenti:

- il personale docente universitario e del SSR assegnato alla struttura;
- il numero medio di studenti che a essa ordinariamente afferisce e il conseguente carico didattico;
- la produttività e la qualificazione scientifica;
- la disponibilità di laboratori;
- la presenza di scuole di specializzazione.

4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, programmi di sviluppo dell'attività assistenziale, della didattica o della ricerca, definiti in sede di programmazione tra l'Università e il Policlinico San Martino possono motivare la modificazione o l'individuazione di nuove strutture a direzione universitaria.

5. In presenza di risorse adeguate assegnate alla struttura, situazioni ingiustificate di operatività ridotta, mancato rispetto degli obiettivi e dei budget assegnati alla struttura determinano, previa valutazione congiunta tra l'Università e l'Azienda di riferimento, la modificazione funzionale o organizzativa della stessa.

#### ***Articolo 9 – Articolazione dei posti letto***

1. Ferme le previsioni di cui all'art. 5, l'articolazione dei posti letto per disciplina delle strutture funzionali alle esigenze della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche è definita e revisionata di concerto tra l'Azienda di riferimento, gli altri Enti sanitari convenzionati del SSR e l'Università, tenendo anche conto:

- della percentuale di crediti formativi assegnati agli insegnamenti nei propri corsi di studio di area medica da parte dell'Università degli Studi di Genova;
- della necessità di consentire l'espletamento delle funzioni formative, comprese quelle delle scuole di specializzazione e delle attività di ricerca del personale universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avendo riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica e clinica e alle esigenze della sanità pubblica;
- della necessità di garantire la presenza di tutti i settori scientifico-disciplinari necessari alla formazione, favorendo la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di studio delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione;
- della peculiarità che l'organizzazione e il funzionamento dell'attività didattica si possa avvalere di tutta la casistica presente nelle strutture delle aziende di riferimento nei diversi livelli di complessità di organizzazione assistenziale, a prescindere dalle diverse tipologie istituzionali di conduzione delle strutture.



## ***Articolo 10 - Organizzazione dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino***

1. Regione e Università demandano l'organizzazione dell'Azienda di riferimento al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino, in modo da assicurare lo svolgimento pieno e integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche anche in un quadro coerente con il ruolo di IRCCS riconosciuto.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle attività del Policlinico San Martino sono fondate, nel rispetto dei relativi stati giuridici, sul principio dell'eguaglianza di diritti e doveri fra il personale universitario e il personale del SSR nell'espletamento delle attività assistenziali e nel perseguimento degli obiettivi definiti dal Direttore Generale.

3. Il Direttore Generale determina gli obiettivi da assegnare alle strutture aziendali applicando al personale del SSR e al personale universitario le regole di budget vigenti nelle Aziende di riferimento. Il percorso annuale di budget assicura la coerenza dell'apporto di ciascuna struttura operativa al raggiungimento degli obiettivi determinati in sede di programmazione aziendale che, per quanto riguarda le strutture universitarie, devono essere coerenti con gli obiettivi istituzionali della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.

4. Il Policlinico San Martino adotta il modello dipartimentale integrato quale strumento utile ad assicurare l'esercizio delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, prevedendo anche modelli organizzativi volti a favorire l'integrazione fra le unità operative a conduzione universitaria e le unità operative a conduzione ospedaliera.

5. Sono strutture operative del Policlinico San Martino:

- i Dipartimenti assistenziali integrati
- le Strutture assistenziali complesse
- le Strutture assistenziali semplici

Sono strutture funzionali del Policlinico San Martino:

- i *Disease Management Teams* (DMT)

6. I Dipartimenti ad attività integrata (DAI) sono individuati d'intesa con il Rettore nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.

I DAI sono costituiti da Strutture complesse e semplici dipartimentali a direzione universitaria o ospedaliera e da programmi intra o interdipartimentali, individuati nel Regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con le esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, e tenuto conto delle necessarie sinergie tra i piani di sviluppo dell'Azienda di riferimento e la programmazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.

Con lo scopo di assecondare i processi di riorganizzazione orientati alla domanda di salute e allo sviluppo di percorsi nell'ambito di reti cliniche, didattico-formative e di ricerca integrate su più aziende sanitarie, possono essere istituiti DAI a sviluppo interaziendale assimilabili per caratteristiche, composizione e organizzazione ai DAI.

7. L'eventuale disattivazione o soppressione delle strutture può avvenire avendo riguardo in particolare:

- alla rete formativa universitaria;
- all'essere la struttura sede di scuola di specializzazione;
- al rispetto delle soglie minime di volume di attività previste dal “Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera” di cui al D.M. 2.4.2015, n. 70.

8. L'afferenza dei professori e dei ricercatori alle strutture operative e i servizi di supporto all'interno dei DAI sono definiti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento, d'intesa con il Rettore.

9. Possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale, ovvero specifici progetti di ricerca traslazionale.

Tali programmi sono affidati o revocati dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore.

10. All'interno del Policlinico San Martino possono sussistere anche i Dipartimenti assistenziali (DA) al fine di soddisfare le esigenze del SSR e i Dipartimenti di ricerca. Ai dipartimenti assistenziali e di ricerca possono partecipare anche unità operative a conduzione universitaria.

11. I DAI possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:

- per aree funzionali;
- per gruppo di patologie, organi e apparati;
- per particolari finalità assistenziali.

12. Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, garantendo di norma il complessivo equilibrio numerico tra le direzioni universitarie e ospedaliere.

13. Il DAI è organizzato come centro unitario di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.

14. Il Direttore del Dipartimento assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale del Policlinico San Martino in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi assistenziali attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e di ricerca. La valutazione annuale del Direttore del Dipartimento viene condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti dal Policlinico San Martino, anche tenuto conto dell'adeguatezza delle risorse attribuite.

### ***Articolo 11 – Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino***

1. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino è adottato, modificato e integrato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università limitatamente alla costituzione, organizzazione e funzionamento dei

Dipartimenti assistenziali integrati e alle strutture che li compongono.

Il Regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 517/99, in particolare le materie indicate nella L.R. 41/2006 e ss.mm.ii..

2. Nel Regolamento di organizzazione e funzionamento vengono previsti appositi allegati, nei quali viene rilevato lo stato di funzionamento e la situazione finanziaria e contabile del Policlinico San Martino, così come viene definita l'entità contabile delle risorse patrimoniali (immobili, attrezzature, arredi, dotazione finanziaria, ecc.) e delle unità di personale medico e non medico, per la quota parte delle attività di rilevanza assistenziale e di ricerca, conferite al Policlinico San Martino dall'Università dalla Regione e da altri Enti.

3. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede che per l'adozione dei seguenti atti di gestione il Policlinico San Martino acquisisca, tramite il Rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono conto del ruolo della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche:

- piani attuativi del piano sanitario regionale;
- piani e programmi pluriennali di investimento;
- bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio.

Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Rettore, della proposta.

4. Con il Regolamento di organizzazione e funzionamento vengono disciplinate, d'intesa con l'Università, le modalità di impiego delle quote di proventi dell'attività libero professionale autorizzata svolta nell'ambito del Policlinico San Martino e non erogate al personale stesso.

5. Nel Regolamento di organizzazione e funzionamento vengono definite le modalità di accesso da parte dell'Università al datawarehouse del Policlinico San Martino tramite specifica profilazione, nonché la trasmissione di eventuale reportistica relativa all'attività svolta.

6. Le risultanze complessive delle attività del Policlinico San Martino vengono esaminate periodicamente dalle parti per la programmazione degli interventi organizzativi eventualmente necessari per migliorare la qualità dell'assistenza, della ricerca e per accrescere l'efficienza dei servizi.

7. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento definisce le modalità e i termini di partecipazione all'attività didattica e di ricerca dei dirigenti sanitari del SSR e del personale del comparto che ne abbiano i titoli, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14.

## **CAPO III – PERSONALE**

### ***Art. 12 – Personale universitario***

1. L'individuazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda di riferimento e gli altri Enti pubblici o privati accreditati e le strutture sanitarie convenzionate avviene d'intesa tra i Direttori Generali e il Rettore dell'Università. L'individuazione del personale tecnico- amministrativo convenzionato con i suddetti Enti avviene d'intesa tra i Direttori Generali e il Rettore, sentito il Direttore

Generale dell'Ateneo. Il personale universitario è riportato in appositi elenchi con la precisazione del Dipartimento aziendale e dell'Unità operativa di afferenza. Tali elenchi, aggiornati con cadenza annuale, sono allegati al Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino e alle convenzioni attuative stipulate dall'Università con gli altri enti sanitari.

I ricercatori universitari a tempo determinato, in possesso dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento di attività assistenziale, svolgono, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l'Azienda di riferimento e gli altri Enti convenzionati. Agli stessi è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico, per quanto compatibile, ed economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato equiparati alla dirigenza medica e sanitaria di pari funzioni, mansioni e anzianità.

2. Il personale di cui al comma 1 che svolge attività assistenziale assume i diritti e doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del SSR, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di svolgimento dell'attività assistenziale sono indicate in apposito disciplinare di incarico, sottoscritto dal Direttore Generale e professore o ricercatore universitario. In particolare, l'apporto del personale universitario alle attività assistenziali viene definito nei piani di lavoro predisposti dal Direttore dell'unità operativa di afferenza, nel rispetto del proprio stato giuridico e in coerenza con le attività di didattica e di ricerca. Le attività assistenziali svolte dai professori e ricercatori universitari si compenetrano con quelle di didattica e di ricerca fra loro inscindibilmente correlate.

3. I professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, agli obiettivi concordati e alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti e rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al Direttore Generale.

4. L'impegno orario dei professori e dei ricercatori è omnicomprensivo; ai fini della determinazione della dotazione organica e della programmazione delle attività, la quantificazione dell'impegno assistenziale medio fornito, ivi compresa l'attività di guardia, è pari al 60% dell'impegno orario complessivo stabilito per il personale del SSR e verrà concordato a livello aziendale articolandolo in base al piano di lavoro dell'unità

operativa e alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario in ragione sia dell'attività assistenziale, sia dell'attività didattica e di ricerca. La rilevazione e il computo delle presenze per l'impegno assistenziale deve essere effettuata con le stesse modalità previste per la rilevazione delle presenze del personale ospedaliero.

L'orario di servizio del personale universitario tecnico-amministrativo, comprensivo delle attività strumentali alla didattica, alla ricerca e all'assistenza, è disciplinato nel vigente CCNL Comparto Istruzione e Ricerca. Il personale universitario tecnico-amministrativo equiparato al personale del Comparto Sanità utilizza il sistema di rilevazione delle presenze dell'Università.

5. Il convenzionamento di personale universitario, professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo, anche assunto con contratto a tempo determinato, è effettuato su proposta del Rettore – sentito il Direttore Generale dell'Ateneo per quanto attiene al personale tecnico amministrativo - e d'intesa con l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati, e avviene nel rispetto della programmazione aziendale e delle esigenze istituzionali dell'Università.

6. Le politiche di reclutamento del personale avvengono sulla base di una programmazione che tenga conto delle esigenze istituzionali dell'Università e delle necessità assistenziali degli enti. Per una migliore programmazione del reclutamento del personale nel rispetto delle diverse esigenze istituzionali, le Parti si impegnano a una reciproca condivisione delle informazioni in materia di fabbisogno del personale.

7. L'eventuale diniego al convenzionamento deve essere adeguatamente motivato dall'Azienda di riferimento e dagli altri Enti convenzionati; parimenti devono essere motivate eventuali cancellazioni dagli elenchi del personale convenzionato.

I professori e i ricercatori potranno espletare attività assistenziale nella disciplina per la quale sono stati convenzionati e in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

8. Qualora il personale docente universitario (professori e ricercatori) convenzionato venga collocato dall'Università in aspettativa o in congedo, con o senza assegni e conservazione del posto di lavoro, in applicazione di una disposizione della legislazione universitaria vigente, il rapporto di convenzione assistenziale in essere permane, in regime di sospensione, per l'intera durata dell'aspettativa. Al termine dell'aspettativa, il rapporto di convenzione assistenziale viene riattivato contestualmente alla ripresa di effettivo servizio universitario, senza alcuna soluzione di continuità. All'atto della riattivazione del rapporto convenzionale, all'interessato viene conferito un incarico assistenziale, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, che garantisca il mantenimento dell'anzianità, del livello retributivo assistenziale e della professionalità posseduti alla data di collocamento in aspettativa.

9. Al personale della dirigenza del ruolo sanitario transitato o che transiterà senza soluzione di continuità nel ruolo della docenza universitaria, viene riconosciuta, ai soli fini assistenziali e in costanza di rapporto convenzionale, l'anzianità maturata nel SSR, assicurando la continuità della funzione assistenziale e della professionalità acquisita. Analogo trattamento è riconosciuto nei confronti del personale universitario transitato o che transiterà nei ruoli della dirigenza del ruolo sanitario ovvero al personale universitario trasferito da altre Università in costanza di rapporto convenzionale.

10. Al personale docente e ricercatore sono garantite pari opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le strutture organizzative in cui si articolano l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati, ferma restando la direzione universitaria delle strutture di cui all'Allegato.

11. L'attribuzione e la revoca al personale universitario degli incarichi di direzione di struttura complessa, di direzione di struttura semplice e di natura professionale viene effettuata ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. n. 517/1999, nel rispetto del principio della parità di genere.

In particolare, l'incarico di direzione di struttura complessa, attribuito al personale docente universitario, è conferito dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del Direttore del DAI, del Dipartimento universitario e della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche. All'incarico si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità o incompatibilità. Tale incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell'art. 15, comma 7ter, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., come modificato dal D.L. n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012.

L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del D. Lgs. n. 502/1992 e

ss.mm.ii. deve essere conseguito o rivalidato dai docenti universitari ai quali sia stato attribuito incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 517/1999, secondo le modalità stabilite dal citato art. 15, comma 8, del D. Lgs. n. n. 502/1992 e ss.mm.ii..

12. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 517/1999, il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore:

- affida ai docenti di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice, la responsabilità e la gestione di programmi, intra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche e assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e della connessa attività di ricerca;
- ha la facoltà di attribuire un incarico di programma anche qualora sia presente la struttura universitaria, laddove il programma sia rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca.

Analogamente il direttore generale può procedere, d'intesa con il Rettore, in costanza di incarico di struttura, qualora ne sussistano le necessità.

La responsabilità e la gestione di analoghi programmi potrà essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di struttura complessa o semplice. Gli incarichi di programma sono assimilati, ai fini giuridici ed economici, agli incarichi di responsabilità di struttura complessa o semplice.

Lo svolgimento dell'attività assistenziale del personale universitario cui viene affidato un incarico di direzione di struttura complessa, semplice o di programma, ovvero un incarico dirigenziale di cui alle tipologie previste dal vigente CCNL Area Sanità, è disciplinato pattiziamente con disciplinare di attribuzione di incarico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999.

13. La responsabilità dirigenziale delle strutture complesse ospedaliere viene attribuita a personale del SSN, secondo le procedure di cui alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. In casi di particolare necessità, la direzione della struttura ospedaliera può essere affidata, d'intesa con il Rettore, sentito il Collegio di direzione, e acquisito il parere del Dipartimento universitario di afferenza del docente e della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, a personale universitario, determinando una temporanea direzione universitaria della struttura.

Parimenti l'incarico di direzione di struttura universitaria, in casi di particolare necessità, può essere affidato a personale del SSR, d'intesa con il Rettore, sentito il Collegio di direzione, e acquisito il parere della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, determinando una temporanea direzione ospedaliera della struttura.

Qualora un Direttore di struttura complessa appartenente al SSR sia chiamato a ricoprire l'incarico di professore di ruolo universitario, può, previo accordo tra l'Università e l'Ente interessato, mantenere la direzione della struttura medesima.

14 Il personale operante temporaneamente quale dottorando di ricerca può essere autorizzato, nei limiti posti dalla vigente normativa, a svolgere attività assistenziale presso l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati. Il personale operante temporaneamente quale assegnista o titolare di borsa di ricerca può essere autorizzato a svolgere attività di ricerca negli spazi degli Enti sopra menzionati, nei limiti posti dalla vigente normativa. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato

trimestralmente a cura dell'Università e comunicato agli Enti del SSR.

Le modalità di esercizio dell'attività assistenziale sono concordate tra il Direttore dell'Unità operativa di afferenza e la Direzione Sanitaria dell'Ente. Lo svolgimento dell'attività assistenziale, ove consentita, non comporta diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto dall'Ateneo.

15. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino e le convenzioni attuative stipulate dall'Università con l'Istituto Gaslini e gli altri Enti convenzionati disciplinano per il personale tecnico amministrativo in regime di convenzione:

- la formazione obbligatoria e continua e la sua valorizzazione;
- i criteri per l'attribuzione di incarichi, definiti in coerenza alla presenza e all'apporto del personale all'attività assistenziale secondo i principi definiti dal CCNL Comparto Sanità vigente.

Il personale tecnico-amministrativo convenzionato può partecipare alle attività didattiche, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e dai regolamenti di Ateneo.

16. Al personale tecnico-amministrativo convenzionato deve essere applicato quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l'art. 64 del CCNL normativo 2006-2009, fatte comunque salve successive modifiche contrattuali.

### ***Art. 13 – Trattamento economico del personale universitario***

1. Al fine di garantire il principio della parità di condizioni retributive dei professionisti del SSR e dell'Università, ai professori e ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, un compenso aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del Servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Ove necessario, qualora il trattamento economico erogato dall'Università fosse complessivamente inferiore al trattamento economico di un dirigente del SSR di pari funzioni, mansioni e anzianità, ai professori e ai ricercatori universitari viene attribuito un assegno *ad personam*, a carico del bilancio aziendale, nella misura utile a rendere i compensi allineati al medesimo valore, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.

Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche e integrazioni dei contratti collettivi nazionali della dirigenza del ruolo sanitario e universitaria.

2. Ai professori e ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso gli IRCCS e le aziende e enti pubblici equiparati del SSR, spetta inoltre un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro e uno graduato e proporzionato ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale valutati secondo gli indicatori di efficacia, appropriatezza ed efficienza definiti annualmente in sede aziendale, allineato a quello dei dirigenti del Servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

3. Al personale tecnico-amministrativo convenzionato e che eserciti attività di supporto all'attività assistenziale spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e del Policlinico San Martino, dell'Istituto Gaslini e degli enti sanitari convenzionati dall'articolo 64 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto università 2006-2009 e successive modifiche e integrazioni con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dagli stessi articoli cui si fa integrale rinvio.

#### ***Art. 14 – Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica***

1. L'Università può avvalersi del personale sanitario per l'insegnamento, la didattica professionalizzante e lo studio guidato, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento dell'Università in materia. Le modalità e i termini di partecipazione dovranno essere concordati tra Enti e Università mediante apposita convenzione. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del SSR nell'ambito di quanto previsto dai vigenti CCNL.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999 il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino e le convenzioni attuative stipulate dall'Università con altri Enti pubblici o privati accreditati convenzionati con il SSR, nel rispetto della normativa universitaria in materia, definiscono le modalità e i termini per la partecipazione del personale del SSR all'attività didattica pre e post laurea, sulla base dei seguenti criteri e fatto salvo quanto previsto in materia di Scuole di specializzazione:

- il personale del SSR partecipa all'attività didattica esercitando attività di docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche e delle deliberazioni dei competenti organi accademici;
- l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, fermo restando la necessaria autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza;
- lo svolgimento di ogni funzione didattica, compresa la partecipazione a commissioni d'esame e a organi collegiali dei corsi di studio, o di coordinamento di attività didattiche e di tirocinio formativo affidati da parte dell'Università a personale del SSR viene riconosciuto come parte integrante dei doveri d'ufficio e dell'orario di servizio.

#### ***Art. 15 - Cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture***

1. I professori di materie cliniche, ai sensi della L. n. 230/2005, mantengono le proprie funzioni e, nel caso, la titolarità della direzione delle strutture complesse, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e a esse complementari, fino a quando vengono collocati in quiescenza.

2. I docenti universitari di materie cliniche collocati in quiescenza che siano titolari di un contratto per attività di didattica e/o di ricerca, ai sensi dell'ordinamento universitario e della normativa vigente, possono collaborare con l'Azienda di riferimento e gli altri Enti convenzionati del SSR a esclusivo scopo didattico e/o di ricerca d'intesa tra il Rettore e il Direttore Generale dell'Ente.

#### ***Art. 16 – Rapporti sindacali***



1. Nell'Azienda di riferimento, per le problematiche che coinvolgono anche il personale universitario con attività assistenziale, potranno presenziare ai tavoli della contrattazione decentrata una rappresentanza della RSU di Ateneo, formalmente designata da quest'ultima, nonché una rappresentanza dei professori e ricercatori universitari designata dal Consiglio della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, sentiti i Dipartimenti universitari.

2. In tal caso un componente designato dal Rettore potrà presenziare ai tavoli della contrattazione decentrata unitamente alla delegazione di parte pubblica.

## **CAPO IV – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

### ***Art. 17 – Patrimonio dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino***

1. Il patrimonio del Policlinico San Martino è costituito dai beni mobili e immobili a esso appartenenti, secondo quanto sarà previsto dal Regolamento dello stesso, nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico.

2. I beni immobili riconducibili alla titolarità o nella disponibilità dell'Università, nonché i suoi beni mobili, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali, vengono concessi in uso a titolo gratuito e consegnati con apposito verbale, redatto sulla base dell'atto ricognitivo di cui al comma 7 al Policlinico San Martino per l'attività corrente, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengano adibiti a tale attività. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziali, essi rientrano nella piena disponibilità dell'Università. I beni di cui al presente comma sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999 e sono opportunamente evidenziati nel registro inventario dei beni sia del Policlinico San Martino che dell'Università.

3. Gli oneri di conduzione e di manutenzione, (così come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 6/2001, n. 380 e ss.mm.ii - Testo unico dell'edilizia) ovvero tutti gli oneri di cui alla normativa UNI 11063: 2017 dei beni di cui al comma 2 ivi espressamente ricompresi gli oneri relativi agli interventi urgenti e indifferibili di cui *infra*, sono carico del Policlinico per la quota parte riferibile alla porzione immobiliare destinata a uso assistenziale e secondo quanto previsto dal documento di cui al comma 4 che vi provvede con proprie risorse. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di cui al comma 2 o comunque riconducibili all'Ateneo potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Restano escluse dalla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, ma fatta salva successiva necessaria ratifica, tutte le opere o gli interventi indifferibili e improrogabili nonché tutte le opere urgenti.

La manutenzione straordinaria dei beni nella disponibilità dell'Università può essere effettuata compatibilmente con un piano di ammortamento coerente con l'effettiva destinazione del bene alle attività assistenziali.

Il Policlinico al termine dell'uso non potrà pretendere rimborso alcuno e le valorizzazioni o manutenzioni effettuate verranno incamerate al patrimonio dell'Università a titolo gratuito fatto salvo quanto previsto dal documento di cui al comma 4 e/o da successivi eventuali accordi integrativi.

Per i beni mobili che l'Università intenda acquisire da adibire ad attività assistenziale è

necessario il preventivo parere del Policlinico San Martino.

4. Le parti s'impegnano a definire con separato documento la programmazione degli interventi di manutenzione dei beni immobili e la ripartizione dei relativi oneri nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) effettiva destinazione dell'immobile e/o sue porzioni all'attività assistenziale (costi ripartiti in base alla quota di superficie utilizzata per i rispettivi fini istituzionali);
- b) stato di vetustà dell'immobile/impatto degli interventi manutentivi su mantenimento/aumento valore immobile nel tempo;
- c) ciclo di vita dell'immobile, funzionalità, compatibilità normativa e architettonica degli edifici;

5. Gli oneri inerenti ai Tributi di natura immobiliare, nessuno escluso, se dovuti, ricadono in capo al concessionario per la quota parte riferibile alla porzione immobiliare destinata a uso assistenziale e secondo quanto previsto dal documento di cui al comma 4.

6. Il Policlinico San Martino individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per la conduzione e la manutenzione, così come per la sostituzione di attrezzature e l'adeguamento degli immobili qualora destinati a finalità assistenziali. Tali finanziamenti dovranno essere compatibili con le risorse assegnate al Policlinico San Martino

7. Entro 120 giorni dalla stipula del presente PGI, il Rettore e il Direttore Generale individuano i beni mobili e immobili di cui ai commi 1 e 2 in apposito atto ricognitivo. Il Policlinico San Martino e l'Università in concomitanza di variazioni volumetriche o superficiali si impegnano a darne comunicazione alla Regione, mentre in altri atti formali verranno elencati i beni riconsegnati all'Università.

8. Tutte le spese di gestione e funzionamento delle volumetrie consegnate al Policlinico, ricadono in capo al concessionario per la quota parte riferibile alla porzione immobiliare destinata a uso assistenziale e secondo quanto previsto dal documento di cui al comma 4.

9. Le parti provvederanno alla regolazione delle reciproche poste patrimoniali con cadenza annuale previa presentazione di rendiconto condiviso tra gli uffici competenti.

#### ***Art. 18 – Aspetti patrimoniali relativi ai rapporti con l'Istituto Gaslini e con altri Enti sanitari convenzionati***

1. L'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari convenzionati con l'Università concordano con la stessa la messa a disposizione dell'Università dei beni mobili e immobili assegnati alle strutture convenzionate, che l'Università riconosce come idonei, sulla base di misure compensative ai sensi del D.M. 03 agosto 2015 o parimenti applicabili, allo svolgimento dell'attività assistenziale e delle attività di didattica e di ricerca integrate con la stessa, specificati in appositi verbali di consegna sottoscritti dalle Parti.

2. I suddetti Enti assumono a proprio carico ogni onere inerente alla conduzione, la manutenzione e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.

3. L'Università, in relazione alle necessità connesse ai propri fini istituzionali, può concedere a titolo gratuito agli Enti, previo accordo, propri beni immobili e mobili, elencati in apposito verbale di consegna, da destinare in modo prevalente all'attività assistenziale. Gli

oneri di conduzione e di manutenzione dei suddetti beni dell'Università sono a carico degli Enti stessi, che vi provvedono con proprie risorse. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Università potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. La manutenzione straordinaria dei beni dell'Università può essere effettuata compatibilmente con un piano di ammortamento coerente con l'effettiva destinazione del bene alle attività assistenziali.

4. Per i beni mobili che l'Università intenda acquisire da adibire ad attività assistenziale è necessario il preventivo parere dell'Ente.

5. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale, i beni di cui al punto 4 rientrano nella piena disponibilità dell'Università.

6. Rimangono esclusi dalla presente disciplina tutti gli spazi utilizzati dall'Università non riconducibili all'attività assistenziale, all'attività di ricerca e a quanto previsto dal D.Lgs. 517/99. Dette superfici dovranno essere regolamentate con separati accordi.

#### ***Art. 19 – Finanziamento e partecipazione ai risultati di gestione***

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dal Policlinico San Martino, dall'Istituto Gaslini e dagli altri Enti sanitari convenzionati concorrono risorse messe a disposizione dai competenti Ministeri, dall'Università e dal Fondo Sanitario Regionale. L'Università concorre con l'apporto del personale docente e non docente e tecnico-amministrativo e di beni immobili e mobili ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18. Regione e Università, inoltre, concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e per l'Università, definiti d'intesa.

2. Ai fini della determinazione della quota di finanziamento, la Regione si impegna a tenere conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali connesse all'impegno e alla specificità delle finalità istituzionali per l'attività di formazione e di ricerca dell'Azienda di riferimento e degli altri Enti sanitari convenzionati del SSR riconoscendo un incremento del corrispettivo per le prestazioni di ricovero ordinario, day hospital e a eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali non oggetto di remunerazione tariffaria, ai sensi del DPCM 24.5.2001, art. 1, comma 7, detratta la quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario.

3. Al fine di consentire il riconoscimento degli oneri e la corretta evidenza nel bilancio aziendale, il Rettore trasmette al Direttore Generale il rendiconto analitico degli oneri relativi al trattamento economico del personale universitario convenzionato sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, distinguendo a tal fine il personale docente e il personale tecnico-amministrativo.

4. La Regione, secondo la L.R. 16.01.2007 n. 2, si riserva di finanziare eventuali programmi di ricerca biomedica e di innovazione assistenziale, organizzativa e formativa, ivi compresi quelli per la formazione del personale sanitario di interesse comune della Regione e dell'Università con il pieno coinvolgimento anche del personale universitario in possesso di qualificazione scientifica congruente con il programma di ricerca.

5. Regione e Università partecipano ai risultati della gestione del Policlinico San Martino in relazione ai risultati delle attività e della gestione delle strutture a direzione universitaria e ospedaliera, nonché al rapporto fra personale ospedaliero e personale

universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca. I risultati complessivi dell'attività e della gestione dell'IRCSS sono valutati ai fini e per gli effetti di cui al DPCM 24.5.2001.

#### ***Articolo 20 - Convenzioni per consulenze di carattere assistenziale***

1. I Direttori generali rispettivamente dell'Azienda di riferimento e degli Enti convenzionati provvedono alla regolamentazione e organizzazione dell'attività di consulenza assistenziale in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii, e agli atti di indirizzo e coordinamento emanati con DPCM 27 marzo 2000 e con Accordo Conferenza Stato Regioni del 18 novembre 2010.

2. A tale proposito i Direttori Generali verificano, con il concorso del Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche e del Direttore del DAI di afferenza, per le rispettive competenze, la compatibilità delle prestazioni di consulenza assistenziale richieste al personale universitario convenzionato con l'attività di didattica, di ricerca e assistenziale e in coerenza con lo stato giuridico del personale universitario stesso.

#### ***Articolo 21 – Studi clinici, proprietà intellettuali e attività per conto terzi***

1. I proventi derivanti dalle attività svolte da strutture universitarie in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca stipulati dai dipartimenti universitari sono amministrati direttamente dall'Università, sulla base dell'autonomia negoziale agli stessi garantita dalla normativa vigente. Qualora la conduzione di tali attività di ricerca preveda l'utilizzo di risorse delle strutture dell'Azienda di riferimento e degli Enti sanitari convenzionati deve essere garantito il rimborso dei relativi costi. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente dal SSR saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, la disciplina relativa alla conduzione di studi clinici verrà definita in uno specifico Regolamento, approvato, d'intesa con il Rettore, dall'Azienda di riferimento e dagli Enti sanitari convenzionati, nel rispetto della normativa vigente.

3. I progetti e le attività di ricerca clinica finanziati dalla Regione e dal Ministero della Salute condotti dalle unità operative a direzione universitaria operanti presso il Policlinico San Martino e l'Istituto Gaslini sono gestiti dagli Istituti scientifici quali destinatari istituzionali.

I proventi dei progetti di ricerca clinica finanziati dalla Regione e dal Ministero della Salute condotti da ricercatori universitari convenzionati presso il Policlinico San Martino e l'Istituto Gaslini sono amministrati dagli IRCCS in quanto destinatari istituzionali. Su richiesta dei ricercatori universitari convenzionati l'intera quota dei proventi disponibili o parte di essa, fatta salva la quota necessaria al rimborso dei costi sostenuti dagli Enti sopra citati, può essere trasferita ai Dipartimenti Universitari. Eventuali brevetti, spin off e risultati suscettibili di tutela della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerca promosse o finanziate dall'Azienda di riferimento e dagli altri Enti sanitari convenzionati in collaborazione con l'Università saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti e i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese fra gli Enti e l'Università.

#### ***Articolo 22 – Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi***

1. La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. n. 28/2011 e ss.mm.ii. recante “Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende e enti del Servizio sanitario regionale”. Tale copertura si applica anche al personale universitario convenzionato, agli iscritti alle Scuole di specializzazione e alle figure temporaneamente presenti quali professori a contratto, dottorandi di ricerca, assegnisti o titolari di borsa di studio o contratto erogati dall’Università, che svolgono attività assistenziali, nonché ai laureati in Medicina e Chirurgia che effettuano il tirocinio pre- abilitazione.

2. L’Università assume l’onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti per fatto degli studenti dei propri corsi di studio.

### ***Articolo 23 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro***

In applicazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e equiparati che prestano la propria opera presso il Policlinico San Martino, l’Istituto Gaslini e gli Enti convenzionati, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii. è individuato per l’attività assistenziale nei direttori generali di tali Enti, nonché nei dirigenti e preposti individuati dalla normativa vigente.

### ***Articolo 24 – Rapporti con altri Enti sanitari convenzionati***

1. L’Università e gli Enti sanitari convenzionati, stipulano convenzioni attuative del presente Protocollo generale e dei protocolli specifici tra Regione e Università ai sensi dell’art. 8 della L.R. 20.1.2005, n. 1 e ss.mm.ii..

2. Tali convenzioni attuative devono essere conformi ai contenuti del presente Protocollo d’intesa per le partecipazioni, nonché alla programmazione e agli indirizzi regionali. Per quanto riguarda l’Istituto Gaslini l’accordo convenzionale deve essere coerente con i fini istituzionali e con l’ordinamento dell’Istituto, così come determinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. È fatta salva la possibilità, nel rispettivo ambito di autonomia, di stipulare accordi con l’Università in materia di attività di ricerca; resta fermo che nessun onere dovrà gravare sul Fondo Sanitario Regionale.

### ***Art. 25 – Trattamento dei dati personali***

1. I ruoli dell’Università e degli Enti convenzionati, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Protocollo d’intesa.
2. Ciò premesso, le Parti, nell’espletamento delle attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi di attuazione, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Protocollo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle

- finalità perseguite dal protocollo stesso.
3. Ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e provvede, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, a impartire precise istruzioni agli autorizzati/incaricati al trattamento, di cui all'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03, per assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, la resilienza e la sicurezza dei dati attraverso le apposite misure di sicurezza, di memorizzazione e archiviazione.
  4. Ciascuna parte dichiara, altresì, di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.
  5. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento citato relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo.

#### ***Art. 26 - Clausola di collaborazione***

1. Le Parti s'impegnano a collaborare nella verifica e nel monitoraggio della corretta attuazione delle previsioni contenute nel presente Protocollo e nella composizione delle eventuali controversie in ordine all'interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui alla presente intesa, laddove non si renda necessario procedere alla sua modifica o integrazione.
2. Le parti si impegnano a valutare il recepimento di quanto previsto nell'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### ***Articolo 27 – Durata***

1. La durata del presente Protocollo di intesa è di anni tre dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un periodo uguale o inferiore, d'intesa fra le Parti.
2. La sua vigenza può essere prorogata d'intesa fra le Parti fino alla data di stipula del nuovo Protocollo d'intesa.

#### ***Articolo 28 – Norme transitorie***

1. Le Parti s'impegnano sin d'ora a modificare il presente Protocollo per uniformarlo ai contenuti dello Schema tipo di convenzione previsto dall'art. 6, comma 13, della L. 30.11.2010, n. 240, qualora emanato.
2. Entro 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo, il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Policlinico San Martino e dell'Istituto Gaslini dovranno essere adeguati alla presente intesa. Analogamente entro 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo dovranno essere concluse le convenzioni attuative fra Università e gli altri Enti sanitari convenzionati.
3. Le Parti danno atto che con D.G.R. n. 1155 del 17 dicembre 2021 è stato approvato lo schema di accordo fra Regione Liguria e Università disciplinante le modalità di svolgimento - per la durata della vigenza della normativa specifica - della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi dell'art. 1, comma 548bis della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mmi..

#### ***Art. 29 – Registrazione***

1. Il presente Atto si compone di n. 20 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Protocollo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa

Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis), della Legge n. 241/1990.

Per la REGIONE LIGURIA

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
GENOVA

IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni Toti

IL RETTORE  
Prof. Federico Delfino

## ALLEGATO

**Strutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche o a Direzione Universitaria operanti presso Aziende/Enti del  
SSR Ligure**

**I.R.C.C.S. Policlinico San Martino**

Elenco strutture degenziali e dotazione PP.LL.

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA MEDICA</b>	<b>POSTI LETTO</b>
U.O. Clinica Ematologica	14
U.O. Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico	38
U.O. Clinica di Medicina Interna 1	36
U.O. Clinica di Medicina Interna 2	31
U.O. Clinica di Medicina Interna, Immunologia clinica e Medicina traslazionale	18
U.O. Clinica di Medicina d'urgenza	22
U.O. Clinica Geriatrica	20 <i>di cui 10 pp.ll. post-acute</i>
U.O. Clinica Endocrinologica	17
U.O. Clinica Reumatologica	7
U.O. Clinica Malattie infettive e tropicali	44
U.O. Clinica Gastroenterologica	10
U.O. Clinica Malattie respiratorie e allergologia	20
U.O. Clinica Neurologica	28 <i>di cui 6 pp.ll. UPAC</i>
U.O. Clinica di Neuroriabilitazione	34
U.O. Clinica Psichiatrica e SPDC	47
U.O. Clinica Nefrologica, dialisi e trapianto	24
U.O. Clinica anestesilogica e Terapia intensiva	28
U.O. Clinica di Oncologia medica	9



U.O. Clinica delle malattie dell'apparato cardiovascolare e UTIC	19
U.O. Medicina Nucleare	2
U.O. Clinica Dermatologica	6
<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA CHIRURGICA</b>	
U.O. Cardiochirurgia	20
U.O. Clinica chirurgica 1	14
U.O. Clinica chirurgica 2	14
U.O. Clinica di chirurgia senologica	5
U.O. Clinica di chirurgia Plastica e ricostruttiva	3
U.O. Clinica di Chirurgia vascolare ed endovascolare	24
U.O. Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica	30
U.O. Clinica Oculistica	7
U.O. Clinica Ortopedica	22
U.O. Clinica Ostetrica e ginecologica	29
U.O. Clinica Otorinolaringoiatrica	15
U.O. Clinica Urologica*	26

*\*ospedaliera a Direzione Universitaria*

## Elenco strutture non degenziali

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE NON DEGENZIALI E SERVIZI</b>
U.O. Igiene
U.O. Anatomia Patologica
U.O. Radiologia
U.O. Radioterapia oncologica
U.O. Genetica Medica
U.O. Medicina Legale
U.O. Medicina del Lavoro, Tossicologia e Igiene industriale*
U.O. Microbiologia
U.O. Programmazione sanitaria, epidemiologia e prevenzione <i>(in ambito di Aziende regionali)</i>
<i>*ospedaliera a Direzione Universitaria</i>
<b>UNITA' DI RICERCA COMPLESSE CON PREVALENTE FINALITÀ DI RICERCA</b>
U.O. Patologia e Immunologia sperimentale*
U.O. Oncologia cellulare*
U.O. Patologia Molecolare*
U.O. Mutagenesi e Prevenzione oncologica*
U.O. Bioterapia*
<i>*ospedaliera a Direzione Universitaria</i>
<b>U.O.S. DIPARTIMENTALI</b>
U.O. Genetica Oncologica
Laboratorio diagnostico di Neuroimmunologia e autoimmunologia

**I.R.C.C.S. Istituto Giannina Gaslini**

Elenco strutture degenziali e dotazione PP.LL.

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA MEDICA</b>	<b>POSTI LETTO</b>
U.O.C Clinica Pediatrica - Endocrinologia	19
U.O.C. Clinica Pediatrica – Reumatologia e Malattie Infiammatorie (*)	14
U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari	10
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile	17
U.O.C. Patologia Neonatale e TIN (***)	23

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA CHIRURGICA</b>	
U.O.C Chirurgia Pediatrica	27
U.O.C. Ortopedia (*)	22
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia (*)	40

<b>U.O.S. A VALENZA DIPARTIMENTALE – AREA MEDICA</b>	
U.O.S.D. Centro Miologia Traslazionale e Sperimentale	2

## Elenco strutture non degenziali

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE – AREA MEDICA</b>
U.O.C. Genetica e Genomica clinica (*)

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE – AREA DEI SERVIZI</b>
U.O.C. Anatomia Patologica (***)
U.O.C. Genetica Medica
U.O.C. Immunologia Clinica e Sperimentale
U.O.C. Neuroradiologia (***)

<b>U.O.S. A VALENZA DIPARTIMENTALE</b>
U.O.S.D. Medicina Legale (**)

(\*) vacante o temporaneamente a direzione ospedaliera

(\*\*) da attivare a seguito del perfezionamento dell'apposito accordo con Unige conseguente a richiesta da parte dell'Istituto Giannina Gaslini

(\*\*\*) struttura temporaneamente a direzione universitaria

**E.O. Galliera**

## Elenco strutture non degenziali

<b>UNITA' OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI</b>
U.O. Genetica Medica*
U.O. Igiene ospedaliera*
U.O. Vaccinazioni in ambito ospedaliero*
U.O. Farmacologia clinica*

\*ospedaliera a Direzione Universitaria

**ASL 2**

## Elenco strutture degenziali e dotazione PP.LL.

<b>UNITA' OPERATIVE COMPLESSE – AREA MEDICA</b>	<b>POSTI LETTO</b>
S.C. Anestesia e Rianimazione*	14

\*ospedaliera a Direzione Universitaria

**ASL 5**

## Elenco strutture non degenziali

<b>UNITA' OPERATIVE SEMPLICI DIPARTIMENTALI</b>
Allergologia e Immunologia clinica*

\*ospedaliera a Direzione Universitaria